REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/7 DEL 28.2.2017

Oggetto: Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2017-2018) conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2017."

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta sulla necessità di proporre il presente disegno di legge in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2017, depositata l'11 gennaio 2017 a seguito della decisione assunta nell'udienza del 23 novembre 2016.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama il dispositivo della sentenza n. 6 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018) e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale della legge regionale Sardegna n. 6 del 2016 nei sensi di cui in motivazione. La Corte invita quindi la Regione Autonoma Sardegna ad assumere appropriati provvedimenti di carattere finanziario, finalizzati all'impiego delle risorse disponibili per il riequilibrio del bilancio 2016 e del successivo biennio.

L'Assessore prosegue informando che il complesso quadro normativo regionale determinatosi nel 2016 prima del deposito della sopra richiamata sentenza, suscettibile di essere inciso direttamente o indirettamente dagli effetti del giudicato costituzionale, e l'analisi delle modalità tecniche con le quali adempiere alle prescrizioni ivi contenute hanno reso necessari specifici approfondimenti sia di carattere giuridico che tecnico contabile, operati in stretto raccordo tra gli uffici regionali e quelli della Ragioneria Generale dello Stato, con l'opportuno supporto specialistico legale. L'esito degli approfondimenti, di cui è stata resa edotta anche la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ha indotto a ritenere adeguato, in aderenza alla decisione della Corte Costituzionale, un articolato percorso di modifiche normative che interessa, in questo momento, la legge regionale 6 del 2016 e che si dovrà estendere in via consequenziale, prima dell'approvazione del rendiconto 2016 da parte della Giunta regionale, anche alle successive leggi regionali n. 32 e n. 36 del 2016.

Secondo l'interpretazione stretta e costituzionalmente orientata data dalla Corte alle disposizioni dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118/2011, in riferimento ai principi dell'art. 81 della Costituzione, il dispositivo della sentenza ha infatti sancito l'illegittimità dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2016, estendendola all'intera legge regionale nelle parti in cui consente nell'esercizio 2016 una spesa in disavanzo di euro 31.553.438,75, senza esplicitare le circostanze di fatto e di diritto che legittimano l'impiego del disavanzo tecnico. Tale illegittimità è comunque da intendersi parziale, in quanto la legge regionale n. 6/2016 è tutt'ora vigente nelle parti non incise dal vizio suddetto.

Da ciò consegue la necessità di apportare gli adeguati correttivi alla legge regionale n. 6/2016 intervenendo sugli elementi che hanno generato il vizio riscontrato dalla Corte Costituzionale, in modo da ripristinare fin dall'origine gli equilibri del bilancio triennale 2016-2018.

Un eventuale intervento con legge successiva ed autonoma, come già si era inteso fare con la legge 5 dicembre 2017, n. 32, sarebbe stato infatti percorribile solo qualora non fosse nel frattempo intervenuta la richiamata pronunzia che ha caducato il bilancio 2016-2018 nei termini di cui sopra. La suddetta sopravvenienza, invece, rende - ora - necessario un ripristino della legittimità del medesimo documento di bilancio e costringe quindi ad apportare i correttivi *ab origine* nella stessa legge n. 6/2016 e relativi allegati. Quanto alla modalità di correzione della legge n. 6/2016, anche sulla base dei pareri legali assunti in merito, si è ritenuto coerente sia con la decisione del Giudice che con la scelta già operata con la legge n. 32/2016 effettuare il riassorbimento del disavanzo mediante pari contrazione delle autorizzazioni di spesa relative all'esercizio 2016, risultate eccedenti rispetto agli impegni assunti nel medesimo esercizio.

In particolare, vanno reintrodotte le decisioni di bilancio annullate dalla sentenza debitamente rettificate nella forma e nella sostanza, con evidenza:

1. del riassorbimento nell'esercizio 2016 del disavanzo, attraverso le variazioni in diminuzione degli stanziamenti di spesa necessarie per ottenere tale risultato, garantendo quindi il ripristino del pareggio del bilancio nel rispetto dei principi posti dall'art. 81 della Costituzione;
2. della conseguente ridefinizione del livello della spesa complessivamente autorizzata per il 2016 nonché dell'autorizzazione degli impegni e liquidazioni per il suddetto ammontare;
3. dell'adeguamento degli stanziamenti del 2017 destinati originariamente a dare parziale copertura, per euro 1.355.608,79, al disavanzo da riaccertamento straordinario di parte corrente dell'anno precedente, che vanno rettificati per effetto del riassorbimento di cui al punto 1);

4. dell'accantonamento in spesa degli avanzi degli esercizi 2017 e 2018 derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, rispettivamente pari ad euro 136.897.078,26 e ad euro 34.659.698,87, con la conseguente dimostrazione del pareggio di bilancio per ciascun esercizio;
5. dell'approvazione del bilancio triennale 2016-2018 come sopra rettificato, corredato di tutti gli allegati che sostituiscono i precedenti allegati alla legge n. 6/2016.

L'Assessore prosegue evidenziando che le sopra illustrate modifiche della legge n. 6 del 2016 comportano, in via consequenziale, la necessità di correggere le leggi regionali strettamente correlate, nel frattempo adottate, n. 32 e n. 36 del 2016, che saranno quindi oggetto di conseguenti modifiche con successiva proposta di disegno di legge da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale prima dell'approvazione del rendiconto 2016 da parte della stessa Giunta.

La Giunta regionale, udita e condivisa la relazione dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2017-2018) conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2017."

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru